

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA — I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA CULTURA POPOLARE

7.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI LUNEDÌ 26 FEBBRAIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RIDOLFI**

#### INDICE

|  | Pag.   |
|--|--------|
| <b>In memoria del Consigliere Franco Ciarlantini</b> . . . . .   | 61     |
| <b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):   |        |
| Modificazioni alla legge 29 maggio 1939, Anno XVII, n. 881, sull'organizzazione dell'Ente Radio Rurale . . . . .   | 62     |
| Varianti al Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, convertito con modificazioni nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 287, riguardante provvedimenti a favore delle industrie alberghiere ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) . . . . .                       | 63     |
| Nuove norme per il credito edilizio teatrale ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) . . . . .  | 66     |
| Classifica delle sale cinematografiche ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) . . . . .  | 69, 74 |
| Modificazioni al Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, sulla disciplina delle Agenzie di viaggi e turismo, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2650 ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) . . . . .   | 71, 75 |
| Integrazione del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1570, al fine di chiamare il Presidente del Museo del Teatro alla Scala di Milano a far parte del Comitato dell'Ente Autonomo dello stesso Teatro . . . . . | 74     |

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE ordina il «Saluto al Duce».

(*La Commissione risponde: «A noi!»*).

Comunica che i Consiglieri nazionali Rosoni Rolando e Di Stefano Gioacchino, ai quali rivolge un saluto, sono stati assegnati alla Commissione, di cui il numero dei componenti è così salito a 30.

Comunica pure che sono in congedo i Consiglieri Peverelli Carlo, Bonomi, Di Stefano Gioacchino, Fontanelli e Guidi di Bagno.

TORELLI, *Segretario*, legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

(*È presente alla riunione il Ministro della cultura popolare, Pavolini*).

**In memoria del Consigliere Franco Ciarlantini.**

PRESIDENTE ricorda la recente dolorosa perdita del camerata Franco Ciarlantini, membro della Commissione, e ne rievoca la infinita bontà e la grande serenità spirituale, che erano frutto di matura esperienza e di illuminato sapere. Invita la Commissione a dedicare alla sua memoria alcuni istanti di raccoglimento.

(*La Commissione si raccoglie per alcuni istanti*).

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 29 maggio 1939-XVII, n. 881, sull'organizzazione dell'Ente Radio Rurale. (604)**

CRAVINO, *Relatore*, ricorda che, nel suo articolo « Ritorno alla terra », il Duce scrisse le seguenti memorabili parole: « Terzo fattore per trattenere i rurali nei loro villaggi è quello di far loro conoscere e utilizzare i ritrovati della tecnica e dell'inventività scientifica moderna. Il villaggio deve avere la luce, il telefono, il cinema, la radio e un sistema di strade che facilitino i traffici delle derrate rurali e il movimento degli uomini. Se il villaggio ha l'aspetto di una prigione, il contadino tenterà di evadere ».

A questo pensiero, a queste direttive, a quest'ordine si ispirò evidentemente la creazione dell'Ente Radio Rurale che, istituito con la legge 15 giugno 1933-XI, n. 791, conta oggi sette anni di proficua esistenza.

La legge suddetta assegnava come compito all'Ente la diffusione di trasmissioni radiofoniche, destinate al perfezionamento culturale, educativo e morale delle popolazioni rurali. E poichè l'adempimento di tale compito richiedeva un'azione simultanea e parallela di intensificazione della distribuzione degli apparecchi radioriceventi, l'Ente Radio Rurale fu incaricato anche della vendita di tali apparecchi o delle loro parti, nonché del materiale occorrente per l'attrezzatura dei posti di ascolto; vendita da effettuarsi alle scuole e agli altri enti del Regime, nei comuni rurali e nelle loro frazioni.

Dopo sette anni di vita, in questa sua fase di organizzazione e di attività, che prevedeva anche un'azione di collegamento tra i diversi Ministeri e i vari organismi interessati, si può veramente dire che l'Ente ha raggiunto i suoi obiettivi, perchè la radiodiffusione ai fini rurali, nelle sedi del Partito e delle organizzazioni sindacali, nelle scuole e nelle caserme, è stata potenziata a tal punto che oggi nessuna nazione ci supera in materia, soprattutto nella emissione di programmi specializzati e nella organizzazione dei posti di ascolto collettivo, per i quali il numero degli apparecchi radio-riceventi ha raggiunto, alla fine dello scorso anno 1939, la cifra considerevole di 57 mila.

Poichè potrebbe destare impressione il fatto che, a breve distanza dalla legge 29 maggio 1939-XVII, n. 881, che modificava la organizzazione dell'Ente Radio Rurale, una nuova legge disponga lo scioglimento dell'Ente stesso, è bene spiegare che la legge sopra ci-

tata fu richiesta dalla necessità di regolare i rapporti fra i Ministeri indicati nel provvedimento istitutivo del 1933 ed i nuovi Ministeri della cultura popolare e dell'Africa Italiana; ed anche dal fatto che le entrate dell'Ente si accrescevano nell'esercizio 1938-39 del nuovo contributo, assegnato sul bilancio del Ministero della cultura popolare, di 430 mila lire annue, le quali, aggiunte al contributo precedentemente assegnato, che gravava sul Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e telegrafi), portavano il contributo annuo dello Stato all'Ente a lire 800 mila.

Inoltre, con la legge dello scorso anno, il Segretario del Partito diventava di diritto Presidente dell'Ente Radio Rurale e si stabiliva la costituzione di Commissioni provinciali e comunali, presiedute rispettivamente dai Segretari federali e dai Segretari dei Fasci di combattimento, col compito di facilitare il raggiungimento delle finalità dell'Ente Radio Rurale.

Con l'odierno disegno di legge, presentato dal Ministro della cultura popolare e preparato di concerto con il Ministro Segretario del Partito, si stabilisce la soppressione dell'Ente Radio Rurale e dei rispettivi Comitati provinciali e comunali, deferendone le mansioni e i compiti all'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E. I. A. R.), che li disimpegnerà, sempre, secondo le norme e le direttive del Ministero della cultura popolare, degli altri Ministeri competenti, del Partito e delle organizzazioni sindacali interessate, Confederazione fascista degli agricoltori e Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura. In tal modo si semplifica il processo di un ulteriore sviluppo della radiodiffusione particolarmente diretta alle popolazioni rurali, alle scuole e alle forze armate, sull'esempio della Radio Sociale, la quale non ha mai avuto bisogno di enti intermediari e funziona ottimamente. Si ha così un Ministero che presiede — il Ministero della cultura popolare, gli altri Ministeri che danno per competenza le direttive, le organizzazioni sindacali che collaborano e un ente, l'E. I. A. R., che agisce e diviene l'organo esecutivo.

All'atto pratico, la parte esecutiva era già svolta per la maggior parte dall'E. I. A. R. Infatti, per le scuole gli schemi erano preparati da apposita Commissione del Ministero dell'educazione nazionale e per le altre emissioni, cioè per gli agricoltori e i militari, dall'Ente Radio Rurale, d'accordo ed in collaborazione con l'E. I. A. R. e con la collaborazione anche delle Confederazioni compe-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tenti per gli agricoltori, e dei Ministeri delle forze armate per i militari.

Questa collaborazione fra l'E. I. A. R., i Ministeri e gli organi competenti continuerà, e in sostanza l'E. I. A. R. si assumerà totalmente i compiti precedentemente affidati all'Ente Radio Rurale e che esso svolgeva prima per grandissima parte. Ne risulterà un'azione più snella e meno costosa, che, sotto l'alta guida dello Stato, conseguirà tutti gli obiettivi prestabiliti e darà alle popolazioni rurali i benefici educativi, morali e ricreativi, che se ne attendono.

Illustra le disposizioni dei singoli articoli e conclude proponendo l'approvazione integrale del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

*(Si approva l'articolo 1).*

FELICIONI, all'articolo 2, raccomanda al Ministro che, nella assegnazione di apparecchi radioriceventi alle sedi e istituti in cui debbono aver luogo ascolti collettivi, si tengano presenti le scuole rurali di confine.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, assicura che al riguardo sarà fatto tutto il possibile.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 2.

*(È approvato — Sono pure approvati gli articoli 3 e 4.)*

Dichiara approvato il disegno di legge *(Vedi Allegato)*.

Raccomanda ai camerati Relatori di essere più brevi nelle loro esposizioni, per poter concludere la discussione dei disegni di legge all'ordine del giorno.

**Discussione del disegno di legge: Varianti al Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, convertito con modificazioni nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 287, riguardante provvedimenti a favore delle industrie alberghiere. (605)**

PINCHETTI, *Relatore*, nota che l'odierno disegno di legge non rappresenta che un adeguamento delle disposizioni del Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, trasformato nella legge 13 gennaio 1938-XVI, alla realtà di fatto determinatasi durante questi due anni. Le stesse modifiche da lui concordate con il Ministero della cultura popolare non hanno che un valore formale. Così, l'ultimo comma dell'articolo 2 viene traspor-

tato alla fine dell'articolo 3, dove ha sede più adatta; e al 1° comma dell'articolo 3 si chiarisce che l'Ente Nazionale Industrie Turistiche può rilevare i piani ed i progetti di opere già in esecuzione, previo rimborso delle spese non soltanto di redazione, ma di compilazione dei medesimi. Il solo punto sostanziale è contenuto nell'emendamento sostitutivo dell'articolo 5, il quale determina con precisione che l'obbligo previsto dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1280, di non mutare, senza il prescritto nulla osta del Ministero della cultura popolare, la destinazione alberghiera dei fabbricati costruiti, migliorati od ampliati con i contributi statali, deve avere la durata di venticinque anni, precisazione resa necessaria dal fatto che la indeterminatezza del vincolo avrebbe potuto costituire un onere troppo forte per l'economia e l'iniziativa privata.

Desidera rivolgere due raccomandazioni al Ministro.

Nella relazione al disegno di legge è detto che gli articoli 7, 8, 9 e 10 determinano i limiti di liquidazione dei contributi assegnati, dando al Ministero la facoltà di imporre varianti ai progetti presentati anche in corso di esecuzione dei lavori. Ora questa facoltà — come crede sia negli intendimenti del Ministero — dovrebbe essere, praticamente, limitata al periodo di presentazione e di concretamento del progetto, e non essere esercitata durante l'andamento dei lavori, perchè, come ben si comprende, una modifica ed un ampliamento di un progetto in corso di esecuzione potrebbe apportare gravi oneri di carattere economico e finanziario agli imprenditori. Non bisogna dimenticare che l'economia alberghiera è una economia particolarissima, nel senso che ha possibilità relative, collegate direttamente non solo con le possibilità di spesa dei clienti, ma anche con l'entità e quindi la capacità produttiva delle aziende, per le quali ciò che non è usato non è accantonabile ed usabile in un altro momento (una camera rimasta vuota, ad esempio, è come perduta) e per le quali non è consigliabile la creazione di un capitale troppo ingente, che non avrebbe modo di essere economicamente sano.

La seconda raccomandazione si riferisce alla necessità — della quale, d'altronde, largamente si preoccupa il Ministero — di sostenere la situazione delle vecchie aziende alberghiere, che nel momento attuale attraversano un periodo criticissimo e di cui è necessario evitare la distruzione.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

L'aumento dello stanziamento, a ciò destinato, da sei milioni e mezzo ad otto milioni, è tutto quello che il Ministero della cultura popolare ha potuto ottenere finora da quello delle finanze. Orbene, è da ricordare che, allo stesso fine, nel 1932 era già stanziata una cifra di 10 milioni che è stata ridotta quando, dopo le sanzioni, si è avuto un periodo di benessere nel movimento turistico: la situazione attuale richiederebbe almeno che fosse ripristinato l'antico stanziamento, così da consentire al Ministero della cultura popolare di far fronte a questo momento eccezionale che l'economia alberghiera attraversa.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, conferma che gli emendamenti proposti dal Consigliere Pinchetti sono stati concordati col Ministero e da questo accettati.

Per quanto riguarda le raccomandazioni, assicura il Relatore che il senso dell'articolo 8, riferito all'articolo 7, è proprio quello di autorizzare il Ministero della cultura popolare ad aumentare eventualmente le proprie assegnazioni di fondi a favore delle aziende alberghiere in trasformazione, ove esso ritenga necessario, in un secondo tempo, di chiedere loro un ulteriore ampliamento. Ciò è praticamente avvenuto per le esigenze dell'E 42 e per le altre connesse: talvolta il primitivo progetto finanziario, adottato secondo una determinata misura, si è rivelato e si rivela insufficiente; ed allora conviene lasciare al Ministero della cultura popolare la facoltà di chiedere un ampliamento ulteriore e dargli per legge anche quella di aumentare i propri contributi, possibilità che l'articolo 7 escluderebbe se non ci fosse la deroga prevista dall'articolo 8.

Assicura, però, che di questa facoltà sarà fatto l'uso più moderato.

Per quanto riguarda l'articolo 13, si associa alle osservazioni del Relatore. In realtà, furono stanziati 10 milioni in un momento in cui l'industria alberghiera aveva bisogni minori di oggi, e si ridusse la cifra in un momento di euforia, quando, dopo le sanzioni, ci fu grande afflusso di stranieri in Italia. Ora la situazione dell'industria alberghiera è estremamente difficile e sarebbe certo opportuno tornare per lo meno allo stanziamento di 10 milioni: è questa una raccomandazione che potrebbe essere rivolta al Ministero delle finanze.

BORGOMANERI dà comunicazione alla Commissione di un voto trasmessogli dalla Confederazione delle aziende di credito e dell'assicurazione, la quale chiede che all'articolo 6 del disegno di legge, dove è detto

che le somme ricavate dallo sconto fino alla effettiva erogazione dei contributi a favore delle ditte beneficiarie, saranno accreditate all'E. N. I. T. in uno speciale conto fruttifero presso la Banca Nazionale del Lavoro, si disponga, invece, che tali somme siano accreditate genericamente presso « aziende di credito », consentendo anche ad altri Istituti di intrattenere, a quello scopo, rapporti di conti con l'E. N. I. T. In relazione a tale voto, propone il seguente emendamento al quarto comma dell'articolo 6:

« Le somme ricavate dallo sconto fino alla effettiva erogazione dei contributi a favore delle ditte beneficiarie saranno accreditate all'E. N. I. T. in conti speciali fruttiferi presso aziende di credito e potranno essere prelevate a favore delle singole ditte di volta in volta in seguito ad autorizzazione data con decreto del Ministro della cultura popolare ».

PRESIDENTE osserva che l'emendamento avrebbe dovuto essere presentato in tempo utile alla Segreteria della Camera; tuttavia, poichè alla riunione è presente il Ministro della cultura popolare, che può esprimere il suo parere e dichiarare se lo accetta, consente che sia posto in discussione.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, chiede se coll'emendamento proposto la designazione dell'istituto di credito presso il quale saranno accreditate le somme resti in discrezione del Ministero.

BORGOMANERI conferma.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, in questo senso, rimanendo cioè impregiudicato il criterio della discrezionalità, può, in via di massima, accettare l'emendamento. Se vi saranno forti ragioni per accreditare le somme presso la Banca Nazionale del Lavoro, si potrà fare; diversamente, si terrà conto di questa designazione generica.

PINCHETTI, *Relatore*, osserva che la Banca Nazionale del Lavoro non è nelle stesse condizioni di tutte le altre banche, perchè la gestione del credito alberghiero che essa disimpegna si riferisce per una parte, per ciascuna costruzione, ai contributi. I contributi del Ministero, infatti, per una parte sono dati con mezzi di capitalizzazione attraverso l'E. N. I. T., come è indicato nell'articolo 6 del disegno di legge, per l'altra parte sono dati attraverso mutui cambiari con contributo dello Stato. Ecco perchè il Ministero ha indicato la Banca del Lavoro: perchè c'era un collegamento di carattere finanziario fra il servizio del contributo a fondo perduto

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ed il servizio del contributo annuale ventiquinquennale.

Il Ministro può, tuttavia, allargare questa parte ed anche ciò è utile, perchè tutti gli altri Istituti bancari parteciperanno così a una iniziativa di interesse pubblico, quale è la costruzione di nuovi alberghi.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, nota che, sostanzialmente, le osservazioni del Consigliere Pinchetti militano a favore dell'accreditamento delle somme presso la Banca Nazionale del Lavoro. D'altra parte, si ritiene che, dal punto di vista corporativo, sia opportuno di non fare menzione, nella legge, di questa specie di monopolio attribuito ad un solo istituto bancario. Questa può essere una questione di principio, pur lasciando immutata la sostanza.

PINCHETTI, *Relatore*, ripete che la Banca Nazionale del Lavoro ha una funzione *ad hoc* nel credito alberghiero, e che questo, previsto dalla legge, è un riconoscimento.

PRESIDENTE mette in rilievo che la discussione conferma ancor più la necessità che le proposte di emendamento siano presentate prima della riunione della Commissione. Comunque, l'emendamento Borgomani, accettato dal Ministro, sarà posto in votazione a suo luogo.

Pone in discussione l'articolo 1.

(È approvato).

Ricorda che, all'articolo 2, il Relatore ha presentato un emendamento, concordato col Ministero, per la soppressione dell'ultimo comma.

Pone in discussione l'articolo così emendato.

(È approvato).

Lo stesso Relatore ha presentato, all'articolo 3, un emendamento, pure concordato col Ministero, perchè, al n. 1<sup>o</sup>), dopo le parole: « delle sole spese » si aggiungano le altre: « di compilazione »; perchè, al n. 2<sup>o</sup>), dopo le parole: « delle Aziende nel termine previsto, nonchè », si sostituisca la parola: « le » con l'altra: « delle », e perchè sia aggiunto, in fine, il seguente comma:

« È in facoltà del Ministero della cultura popolare di assegnare all'Ente Nazionale Industrie Turistiche e Alberghiere i contributi che si rendessero disponibili per effetto della decadenza di cui al precedente articolo 2, col vincolo della loro destinazione al completamento delle opere e costruzioni in base alle norme di cui al precedente comma ».

L'articolo avrebbe, in tal modo, il seguente testo:

« L'Ente Nazionale Industrie Turistiche e Alberghiere, con provvedimento definitivo del Ministro della cultura popolare, può essere autorizzato a:

1<sup>o</sup>) rilevare, previo rimborso delle sole spese di compilazione e redazione, i piani ed i progetti di esecuzione di opere già assunti a base dei decreti di concessione dei contributi;

2<sup>o</sup>) promuovere l'esproprio — nei confronti di coloro che non abbiano dato affidamento di apprestare tempestivamente le aziende alberghiere secondo gl'impegni assunti di cui al precedente articolo 2, comma 2<sup>o</sup>, a' sensi del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2180, e relative norme di attuazione — delle aree acquistate per costruire alberghi, delle costruzioni iniziate e di quelle il cui ritmo di avanzamento di opere non dia affidamento per l'apprestamento delle Aziende nel termine previsto, nonchè delle costruzioni già portate al termine, ma non ancora arredate per la gestione alberghiera.

« È in facoltà del Ministero della cultura popolare di assegnare all'Ente Nazionale Industrie Turistiche e Alberghiere i contributi che si rendessero disponibili per effetto della decadenza di cui al precedente articolo 2, col vincolo della loro destinazione al completamento delle opere e costruzioni in base alle norme di cui al precedente comma ».

Lo pone in discussione.

(È approvato — Si approva pure l'articolo 4).

Il camerata Pinchetti ha, infine, proposto il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 5, che è stato pure accettato dal Ministro:

« L'obbligo previsto dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1280, di non mutare, senza il prescritto nulla osta del Ministero della cultura popolare, la destinazione alberghiera dei fabbricati costruiti, migliorati od ampliati con i contributi statali, deve avere la durata di venticinque anni e deve esserne data pubblicità a cura del Ministero stesso, mediante trascrizione dei vincoli presso la Conservatoria delle ipoteche a carico dei beneficiari con l'applicazione dell'imposta unica di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di tassazione di lire venti ».

FELICIONI chiede quale significato abbia l'espressione « deve avere la durata di

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

venticinque anni». L'obbligo *ha o non ha* la durata. D'altra parte, qual valore ha la disposizione della durata venticinquennale se, per caso, si abolisce l'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938?

PINCHETTI, *Relatore*, chiarisce che, siccome l'articolo 1 del decreto-legge citato contiene un vincolo indeterminato e il decreto stesso cessa di avere vigore col 1943, l'attuale dizione dell'articolo 5 dell'odierno disegno di legge potrebbe ingenerare qualche incertezza di interpretazione, in quanto si richiama solamente alla prima parte dell'articolo 1 sopradetto. Si potrebbe pensare, cioè, che l'obbligo cessi col 1943; e questo sarebbe in contrasto con lo spirito della legge stessa, la quale, all'articolo 12, quando parla della esenzione venticinquennale fondiaria, dà norme sulla destinazione dei fabbricati per l'intero periodo di 25 anni. Per mettere in relazione i due articoli, per evitare interpretazioni errate o discutibili in un senso o nell'altro, data la indeterminatezza della disposizione legislativa, cui si faceva riferimento, occorre, pertanto, stabilire la durata del vincolo: di qui l'emendamento — accolto dal Ministro della cultura popolare e anche da quello delle finanze — col quale il vincolo venticinquennale è chiaramente stabilito sia per l'esenzione dalla tassa fondiaria, che per la destinazione dei fabbricati.

FELICIONI non insiste nella sua osservazione, sicuro che gli organi ministeriali abbiano valutato il problema.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, conferma le dichiarazioni del Relatore e assicura che la questione è stata attentamente esaminata.

PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 5.

(È approvato).

Pone in discussione l'emendamento del Consigliere Borgomaneri al quarto comma dell'articolo 6, già comunicato alla Commissione.

PIERANTONI è contrario all'approvazione dell'emendamento, prima di tutto perchè è logico, come ha affermato il camerata Pinchetti, che la Banca Nazionale del Lavoro, la quale ha istituito nel suo seno una sezione apposita per il credito alberghiero, abbia anche la soddisfazione morale, e probabilmente il piccolo beneficio materiale, di questi depositi a conto corrente. In secondo luogo, l'abolizione, dal testo dell'articolo, della specifica indicazione della Banca presso la quale il deposito deve essere costituito, potrebbe de-

terminare interpretazioni poco benevole per un istituto che certamente sino ad oggi non ha dato luogo ad alcun inconveniente; prega il Ministro di considerare anche questo lato della questione.

ROSONI ROLANDO ritiene che nessun istituto particolare possa pretendere una specifica indicazione.

VARENNA si associa alle osservazioni del Consigliere Pierantoni e aggiunge che la Banca Nazionale del Lavoro ha il merito di servire tutti gli Istituti sindacali di credito. Insiste, quindi, perchè il particolare servizio previsto dall'articolo 6 sia ad essa assegnato.

BONARDI osserva che, in pratica, un albergatore, il quale abbia bisogno di un finanziamento, non lo ottiene se non si rivolge alla Banca Nazionale del Lavoro. L'emendamento del camerata Borgomaneri consente di fare entrare nel giro creditizio anche altri Istituti, i quali potranno così essere invogliati a venire in aiuto dell'industria alberghiera, ciò che attualmente non fanno.

TORELLI afferma che la sostituzione di una indicazione generica a quella specifica della Banca Nazionale del Lavoro non può offendere la suscettibilità di alcuno, mentre allarga la sfera di possibilità ad altri Istituti. Propone, a sua volta, che alla dizione « presso aziende di credito » dell'emendamento Borgomaneri, sia sostituita l'altra « presso un istituto di credito di diritto pubblico ».

PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento del Consigliere Borgomaneri con questa modifica.

(È approvato).

Pone in votazione l'intero articolo 6 così emendato.

(È approvato — Si approvano pure gli altri articoli del disegno di legge).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

#### Discussione del disegno di legge: Nuove norme per il credito edilizio teatrale. (606)

BRAGAGLIA, *Relatore*, mette in rilievo la grande portata sociale ed estetica del disegno di legge, che risolve molti problemi di quella famosa crisi del teatro, di cui oggi la gravità è minore per l'assistenza quotidiana del Regime agli spettacoli teatrali.

La possibilità di spettacoli italiani capaci di stare al livello dei migliori stranieri senza ricorrere a miracolismi tecnici e senza sop-

portare ingenti spese è connessa col problema degli edifici teatrali; dipende, cioè, dalla disponibilità di palcoscenici attrezzati modernamente e di sale che offrano una visibilità completa, con le comodità possedute dai cinema fabbricati negli ultimi tempi. Poter sostenere la concorrenza del cinema è soprattutto questione di capacità delle sale. La costruzione di edifici capaci di 3000 posti, anziché di 1500, è problema capitale che il Duce, col suo geniale intuito, ha segnalato per il primo, e la soluzione del quale si ripercuoterà favorevolmente su quello del costo dei biglietti.

Non si può rinnovare l'estetica delle moderne rappresentazioni senza rinnovarne la tecnica; il teatro ha, dunque, bisogno di nuovi edifici, e lo Stato ha interesse di sostenerlo per ragioni culturali che è ozioso illustrare.

Da due o tre secoli ogni città italiana possiede magnifici teatri, che spesso costituiscono un unico edificio col palazzo municipale; monumenti d'arte, assai sovente, che non è il caso di distruggere, tanto più che le loro sale possono essere utilizzate in tanti casi. Il punto delicato del problema edilizio teatrale moderno è quello di fabbricare teatri nuovi, oltre che di riattare gli edifici di minor conto. Ora, la moderna edilizia scenica richiede grandi spazi in larghezza, profondità ed altezza; spazi che non sempre si possono ricavare sulla superficie dei vecchi palcoscenici, mentre nelle sale degli antichi edifici la deplorata distruzione delle opere d'arte architettoniche non darebbe, sempre, nuove sale capaci di un numero di posti che consenta di abbassare fortemente i prezzi.

Cita l'esempio del teatro che sarà costruito all'E 42 e per il quale gli accorgimenti tecnici escogitati daranno la possibilità di spettacoli con rapidi e molteplici cambiamenti scenici, capaci veramente di affrontare la concorrenza del cinema; risultato che non si può raggiungere, proprio per la mancanza dello spazio necessario, nei casi di adattamenti di vecchi teatri, anche assai vasti.

I teatri capacissimi, di cui v'è oggi bisogno, potranno essere edificati di sana pianta al luogo di vecchie casupole nei centri delle città; ed è appunto il bisogno fondamentale della funzionalità moderna che obbligherà spesso ad una edilizia teatrale nuova dalla base: quella a cui mirano le nuove norme sul credito edilizio teatrale preparate dal Ministero della cultura popolare.

Il disegno di legge, dunque, risponde a un'annosa aspirazione dei tecnici della scena e del pubblico frequentatore dei teatri e

contiene provvidenze destinate a rialzare le sorti del teatro, che merita ancora e sempre tutte le cure del Regime.

BONELLI nota che lo stanziamento di 75 milioni per la concessione di mutui non è una cosa nuova; esisteva già, ma è un fatto che i comuni, i quali avrebbero potuto fruire di questi crediti, non se ne sono avvalsi. Non vorrebbe, quindi, che anche in seguito i milioni fossero soltanto sulla carta. Raccomanda, poi, che questo danaro non si spenda per fare i teatri nelle cantine. I costruttori moderni trovano conveniente di fare teatri del genere, che presentano, poi, i difetti di spazio e di palcoscenico, elencati dal camerata Bragaglia; occorre invece — ed è questo l'interesse, non solo dei registi, ma degli autori — che si facciano nuovi teatri rispondenti a tutte le esigenze tecniche.

PRESIDENTE raccomanda di attenersi al lato tecnico-finanziario del disegno di legge, dato che il lato tecnico-artistico deve essere già stato discusso a suo tempo, in sede di approvazione della legge fondamentale. Oggi si tratta, più che altro, di sancire il concetto che, siccome i comuni non avevano spesso la possibilità di mettere nei loro stanziamenti mutui di questo genere, per il vincolo esistente sui loro bilanci, ora anche gli Enti autonomi hanno questa possibilità.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, ricorda al camerata Bonelli che la stessa relazione al disegno di legge spiega che le provvidenze del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI « non hanno potuto portare quell'impulso auspicato, perchè i comuni, da una parte obbligati a non poter contrarre più mutui per le note disposizioni e dall'altra non avendo disponibilità sui cespiti da vincolare, si sono trovati in condizioni di non avvantaggiarsi delle facilitazioni consentite dalla legge ». Non è già, dunque, che i 75 milioni non fossero disponibili o mancasero nei comuni l'intenzione di avvalersene, ma c'era un ostacolo giuridico e amministrativo, che impediva loro di avvalersene. Ora si rimuove l'ostacolo e si mettono i comuni in grado di ricorrere a questi speciali mutui.

Per quel che riguarda le osservazioni del camerata Bragaglia, nota che con questo fondo si dà l'avvio alla trasformazione dei teatri, da lui auspicata con tanta passione e competenza. È un primo passo verso la mèta; perchè, se si dovesse trattare proprio della trasformazione *in toto* delle sale teatrali italiane, il problema sarebbe molto più vasto.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VARENNA constata che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, i mutui possono essere concessi, oltre che ai comuni, ad enti « che abbiano personalità giuridica e che per le loro finalità possano favorire lo sviluppo del teatro senza scopo di lucro ». Dato, però, che lo scopo della legge è quello di dare incremento alle costruzioni dei teatri e al miglioramento di essi, ritiene che anche l'industria privata dovrebbe essere, con adeguate sovvenzioni, sollecitata ad agire in questo campo, come è avvenuto per le costruzioni edili, per le quali la legge ha disposto l'esenzione ventiquennale. Può avvenire, infatti, che in una provincia un gruppo di industriali voglia costruire un teatro e impiegare nella impresa un certo capitale: perchè non favorire l'iniziativa pur con opportune garanzie? Il teatro, in generale, non rende e, quindi, lo scopo del lucro non vi sarebbe.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo.

(È approvato).

FELICIONI richiama l'attenzione del Ministro sul fatto che l'articolo 2, imponendo delle « garanzie reali » per la concessione dei mutui, in definitiva, abolisce la legge. In realtà, mentre i comuni possono offrire queste garanzie vincolando la sovrimposta, non esiste — invece — un ente che possa dare delle « garanzie reali » per un mutuo destinato alla costruzione di un teatro, e non si troverà una sezione di banca che possa far mutui in queste condizioni. La conseguenza è, dunque, che la legge non si applica.

BONELLI osserva che lo stesso stabile del teatro costituisce una garanzia.

PRESIDENTE pensa che anche un ente possa offrire una garanzia reale, per esempio, attraverso qualche contributo a carattere continuativo, da esso percepito. Il Teatro alla Scala ha un reddito sulle tasse di pubblico spettacolo; qualche altro ente può godere di uno stanziamento sul bilancio stesso del Ministero della cultura popolare per un determinato numero di anni.

FELICIONI. Il caso è diverso: non si tratta più di una garanzia reale.

VARENNA crede che l'inconveniente sarebbe risolto sostituendo a « garanzie reali » l'espressione « idonee garanzie ».

FELICIONI obietta che, giuridicamente e tecnicamente, la legge non prevede il caso dei contributi, ma soltanto garanzie reali a termini del credito fondiario.

PIERANTONI fa notare che l'attuale disegno di legge si riporta in tutto e per tutto al provvedimento del 16 giugno 1938-XVI e si propone uno scopo preciso: vista l'impossibilità, almeno temporanea, per le amministrazioni podestarili, di procedere alla stipulazione dei mutui, estendere il beneficio di quella legge anche ad altri enti.

Il camerata Varenna ha accennato alla eventualità di eliminare la clausola dello scopo di lucro, in quanto che vi potrebbero essere delle società industriali private alle quali, come s'è fatto per quelle edili nel rispettivo campo, sarebbe opportuno concedere i benefici previsti dal decreto-legge del 1938. Per proprio conto, non crede che sia il caso di seguire questo criterio, perchè i costruttori di teatri non possono veramente pensare di fare una seria speculazione ed è quindi difficile che vi siano società industriali private, le quali possano beneficiare delle disposizioni della legge: una società che volesse procedere a lavori del genere dovrebbe soprattutto avere scopi mecenatistici, perchè quello di lucro deve essere escluso.

Il solo punto per il quale non poteva farsi riferimento al decreto-legge del 1938 è quello delle garanzie, perchè per le amministrazioni podestarili vi è sempre la possibilità del vincolo della sovrimposta. È evidente che la stessa possibilità non esiste per altri enti che, pur non avendo scopi di lucro, debbono chiedere le anticipazioni alla Banca: di qui le « garanzie reali », per le quali, però, la legge dice che debbono essere « di gradimento della sezione di credito fondiario della Banca Nazionale del Lavoro ». Ebbene, il suolo sul quale si costruisce può costituire la prima garanzia reale che deve essere di gradimento e che, a mano a mano che il lavoro progredisce, può estendersi alla costruzione. Un altro gradimento sarà relativo alla costituzione dell'ente, all'affidamento di serietà che esso dà, alle persone che lo amministrano: un complesso di fattori morali che devono incidere sulla concessione o meno dei mutui. Non gli sembra, dunque, che la preoccupazione espressa dal consigliere Felicioni abbia un reale fondamento.

FELICIONI fa presente che la legge parla di « garanzie reali », alle quali — secondo il testo dell'articolo — si riferisce il gradimento e che, quindi, non possono essere di diversa natura, come — ad esempio — le sovvenzioni. Meglio allora, sopprimere la parola « reali ».

PIERANTONI replica che il gradimento è proprio quello che attenua il concetto di

« reali », perchè la sezione di credito fondiario della Banca Nazionale del Lavoro potrà agevolare in tutti i modi la concessione, seguendo criteri equi. Ritene, pertanto, che il secondo comma dell'articolo 2 debba conservare l'attuale dizione.

FELICIONI non intende perchè si debba legare la concessione del credito a questa particolare forma di garanzia, mentre vi possono essere infinite altre garanzie. Insiste, quindi, nella sua proposta di sopprimere la parola « reali ».

LIVERANI FRANCESCO constata che l'esperienza di questi ultimi anni dimostra che la Banca Nazionale del Lavoro si attiene a criteri assai restrittivi e cerca di cautelarsi nel modo migliore. Ora, se la legge parla di garanzie reali, il gradimento non può modificare l'entità e, quindi, se si vuole incoraggiare il mecenatismo e l'iniziativa privata, è necessario che le garanzie siano quelle che si potranno dare al momento della richiesta del mutuo, indipendentemente dalla realtà successiva.

PINCHETTI nota che la disposizione dell'articolo 2, che ha rispondenza con una analoga del credito alberghiero, deve tener presente — quando fa riferimento a mutui fondiari — la legge generale, che disciplina la concessione di tali mutui. Ora l'articolo 54 di questa legge stabilisce che le garanzie reali devono essere vagliate in relazione alla capacità economica dell'immobile rispetto alla sua abitabilità. Se, dunque, si lascia la dizione « reali » senza aggiungere le parole « o sussidiarie », il Comitato che dovrà esaminare questi progetti di teatri si troverà in condizioni molto difficili, in quanto la garanzia reale di un immobile adibito a teatro, dal punto di vista dell'abitabilità, può essere molto limitata. Propone, perciò, che alla dizione: « garanzie reali » sia sostituita l'altra: « garanzie reali o sussidiarie », oppure che si tolga la parola « reali ».

FELICIONI insiste nella sua proposta di sopprimere la parola « reali ».

PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento del Consigliere Felicioni.

(È approvato).

Pone in votazione l'articolo 2 così emendato.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

### Discussione del disegno di legge: Classifica delle sale cinematografiche. (607)

VECCHINI RODOLFO, *Relatore*, ricorda che l'attuale classifica delle sale cinematografiche nel Regno è fatta attraverso la disciplina del Regio decreto-legge 3 aprile 1926-IV, n. 1000, e soltanto in base al canone che gli esercenti del cinema pagano per il giornale LUCE. Questo unico criterio di discriminazione ha dato luogo a vari inconvenienti, fra i quali una sperequazione tra cinematografi della stessa importanza che, in provincie diverse, venivano assegnati a categorie differenti.

L'odierno disegno di legge tende a una classifica nazionale e uniforme, in modo da realizzare una disciplina unitaria non soltanto per quanto riguarda i canoni del film LUCE, ma anche per tutto ciò che interessa l'esercizio, il noleggio, i salari del personale nelle sale cinematografiche, ecc., e soprattutto in rapporto ai vari problemi che si presentano nel mercato cinematografico e alle varie iniziative che possono sorgere nel campo economico, sindacale e corporativo.

Il disegno di legge prevede cinque categorie di sale cinematografiche — cioè una più di quelle attuali — oltre l'extra, e specifica in modo particolare che la quinta categoria è assegnata al cinema rurale: questo, per attuare i criteri del Regime che vuole una opportuna diffusione del cinematografo nei centri operai. Non si è fissato, invece, alcun criterio per le altre quattro categorie, perchè — date le trasformazioni che continuamente avvengono nell'esercizio e nel mercato cinematografico — si è ritenuto opportuno lasciare una certa elasticità.

Comunque, il Ministero della cultura popolare darà ai Prefetti delle indicazioni di massima, nei limiti delle quali essi dovranno fare le assegnazioni.

In relazione, appunto, ai criteri di tali classifiche, ha ritenuto opportuno proporre due emendamenti, uno all'articolo 2 e l'altro all'articolo 4, perchè, sia in sede di assegnazione da parte dei Prefetti, sia al centro, in sede di ricorso, siano sentite le Associazioni sindacali dello spettacolo che, come tali, possono fornire dati ed elementi tecnici sul movimento del mercato e sull'esercizio nelle diverse zone.

(In questo momento il Ministro della cultura popolare si allontana).

LIVERANI FRANCESCO si associa alle considerazioni del Relatore e ai suoi emendamenti, i quali suppliscono alla genericità

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

della legge e, con l'intervento delle organizzazioni sindacali, rispettivamente presso i Prefetti e presso il Ministero della cultura popolare, consentono di portare a conoscenza delle autorità centrali gli elementi tecnici che possono sfuggire alle autorità provinciali.

PIERANTONI si associa anch'egli alla relazione del Consigliere Vecchini ed alle considerazioni del camerata Liverani, ma ricorda che anche in passato le organizzazioni sindacali, prima, e la Corporazione dello spettacolo, dopo, hanno sempre fatto pervenire al Ministero della cultura popolare le loro osservazioni.

È favorevole all'accoglimento dei due emendamenti del Consigliere Vecchini.

GOMEZ HOMEN crede che, malgrado tutto, l'attuale disegno di legge, appunto per la sua genericità, non elimina la possibilità di criteri difformi, da provincia a provincia, nella assegnazione delle sale alle varie categorie. Occorre, dunque, che vi sia un criterio nazionale al quale riferirsi e tale criterio potrebbe essere la classifica stabilita dall'Istituto LUCE.

VECCHINI RODOLFO, *Relatore*, conviene che effettivamente la legge, come si presenta, può dar motivo a queste preoccupazioni. Ma fissare un rigido criterio nazionale per l'assegnazione alle varie categorie era difficile; ed allora il Ministero si è riservato, in sede di istruzioni ai Prefetti, di stabilire i criteri di massima che essi dovranno seguire tenendo anche conto delle trasformazioni e dei mutamenti che si verificano nel campo dell'esercizio cinematografico.

In modo preciso, invece, è stato stabilito — come ha già detto — che la quinta categoria riguarda i cinema rurali.

TORELLI pensa che vari sono gli elementi ambientali, dei quali occorre tener conto e che possono giustificare l'assegnazione a una diversa categoria da provincia a provincia. Per citare un esempio, in un locale di prima categoria a Milano sarà necessario un certo sistema di riscaldamento; lo stesso può non avvenire per provincie come il Lazio o la Campania.

GOMEZ HOMEN osserva che gli elementi per la classifica nazionale saranno offerti, appunto, dalle organizzazioni sindacali.

BONELLI ritiene indispensabile una precisa indicazione degli scopi che la legge si propone con questa classifica delle sale cinematografiche. Vi sono, infatti, criteri che non potrebbero essere approvati; ad esempio, quello che pretendesse di assegnare

soltanto alle ultime categorie, e non alle prime, le pellicole giudicate non troppo bene riuscite dall'organo competente del Ministero.

VECCHINI RODOLFO, *Relatore*, assicura il camerata Bonelli che le sue preoccupazioni non hanno ragion d'essere. Le classifiche delle varie sale sono fatte in relazione alla capacità, all'importanza del locale e della città, ecc., e a determinarle concorrono i canoni LUCE, i canoni salariali e tanti altri elementi. L'assegnazione dei filmi è un'altra questione.

PRESIDENTE, prima di porre in discussione gli articoli del disegno di legge, comunica che il Ministro — il quale si è dovuto allontanare — lo ha avvertito di accettare uno dei due emendamenti del Consigliere Vecchini, e cioè quello al primo comma dell'articolo 2, secondo il quale la classifica delle sale cinematografiche è effettuata dal Prefetto, «sentite le Associazioni sindacali interessate in base ai criteri fissati dal Ministero per la cultura popolare». Non accetta, invece, l'emendamento all'articolo 4, secondo il quale il Ministro dovrebbe decidere i ricorsi contro la classifiche dei Prefetti, «sentite le Associazioni sindacali interessate». Il Ministro è, in realtà, disposto a sentire tali Associazioni, ma con i suoi poteri discrezionali, senza che ciò sia codificato e prescritto dalla legge.

Dopo questo avvertimento, pone in discussione gli articoli.

(*Si approvano l'articolo 1, l'articolo 2 con l'emendamento del Consigliere Vecchini e l'articolo 3*).

VECCHINI RODOLFO, *Relatore*, all'articolo 4, crede che il suo emendamento potrebbe essere accettato se, invece di dire che è il «Ministro» della cultura popolare a decidere, sentite le Associazioni sindacali interessate, si dicesse: «il Ministero».

PRESIDENTE osserva che già in prima istanza i Prefetti tengono conto delle osservazioni delle organizzazioni sindacali e, quindi, comunicano queste osservazioni quando il ricorso deve essere inoltrato ed esaminato dal Ministero. Non crede che la soluzione proposta dal Consigliere Vecchini possa essere accolta dal Ministro, che non riterrà certo accettabile la distinzione fra Ministro e Ministero.

LIVERANI FRANCESCO è favorevole alla nuova formulazione dell'emendamento del Consigliere Vecchini, che elimina ogni ragione di suscettibilità per quel che riguarda i poteri discrezionali del Ministro.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Sono numerosi i casi in cui è ammesso, anzi è sancito, che i Ministeri debbano sentire, prima di deliberare, le organizzazioni sindacali, che sono organi del Regime e hanno compiti e responsabilità, e svolgono incarichi precisi, formalmente presso i Ministri, in realtà presso gli organi del Ministero. Ora, è ben vero che, nel caso particolare, le organizzazioni sindacali sono sentite in provincia, ma, se c'è il ricorso al Ministero, vuol dire che la prefettura, la quale in pratica è rappresentata dalla questura, non ha tenuto conto esattamente degli interessi che le sono stati prospettati. Dati, perciò, tutti i precedenti in materia, la formula proposta dal Consigliere Vecchini per sostituire « Ministero » a « Ministro » è accettabile.

BONARDI nota che il ricorso è fatto al Ministro, non al Ministero. Quanto alle organizzazioni sindacali, esse sono state già sentite dal Prefetto.

LOCURCIO fa notare che esiste già un precedente analogo, per i ricorsi contro le classifiche degli alberghi, ricorsi che sono decisi dal Ministro della cultura popolare, in via definitiva, sentito il parere di una commissione centrale. Non intende, quindi, l'opposizione all'emendamento del Consigliere Vecchini e ritiene che, senza pregiudicare l'autorità del Ministro, la commissione potrebbe essere costituita di rappresentanti delle Associazioni sindacali, indicate dal Relatore.

PRESIDENTE fa rilevare che, nel caso citato, si tratta di una commissione interministeriale.

LOCURCIO osserva, però, che ad essa partecipano le Associazioni sindacali. In tal senso si potrebbe modificare l'emendamento del camerata Vecchini sostituendo alla espressione: « sentite le Associazioni sindacali interessate » l'altra: « sentita un'apposita commissione, composta di... ».

MALUSARDI, riferendosi alla osservazione del camerata Bonardi, che il ricorso è rivolto al Ministro e non al Ministero, ricorda che in realtà i ricorsi vanno alla Direzione generale della cinematografia ed è, quindi, logica la preoccupazione delle organizzazioni sindacali di essere sentite. Ora, se la decisione deve essere pronunciata direttamente dal Ministro, in tal caso si intende la suscettibilità di quest'ultimo; se, invece, il ricorso passa attraverso la Direzione della cinematografia, la modificazione suggerita dallo stesso camerata Vecchini elimina ogni inconveniente. Sarebbe, quindi, opportuno sottoporre la questione al Ministro.

PRESIDENTE desidera far presente che il Ministro ha dichiarato che si ripromette di sentire le Associazioni sindacali. Si deve tener conto di questa dichiarazione.

VECCHINI RODOLFO, *Relatore*, dichiara di essere disposto, se il Ministro non lo accetta, a rinunciare all'emendamento. Comunque, osserva che nella legge per la classifica degli alberghi è detto in modo preciso che « il Ministro per la stampa e la propaganda decide in merito ai ricorsi, sentita una commissione centrale presieduta dal direttore generale per il Turismo ». Non ha voluto proporre la costituzione di una commissione, perchè commissioni ce ne sono già molte; ma ha ritenuto opportuno l'emendamento perchè, nel campo della cinematografia, le Associazioni sindacali sentono realmente il bisogno di un maggiore contatto con gli organi centrali.

LIVERANI FRANCESCO, dato che il Relatore è disposto a rinunciare all'emendamento, ritiene opportuno che, in base alla discussione e alle opinioni espresse dalla Commissione, sia fatto presente al Ministro il desiderio vivissimo delle organizzazioni di essere sentite al Centro. E se il Ministro accoglie tale richiesta come un invito al quale intende attenersi, si può rinunciare a una formale indicazione nella legge.

VECCHINI RODOLFO, *Relatore*, crede che si debbano anche far presenti al Ministro i precedenti che già esistono e che non si intende perchè non possano essere seguiti anche nel settore cinematografico.

PRESIDENTE propone di sospendere la discussione del disegno di legge per aver modo di interpellare il Ministro.

(Così resta stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni al Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, sulla disciplina delle Agenzie di viaggi e turismo, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2650. (608)**

BONARDI, *Relatore*, ricorda che la legge fondamentale del 1937, sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo, classificava tali agenzie in tre categorie: uffici di viaggio e turismo, uffici di turismo, uffici di navigazione. L'odierno provvedimento crea un nuovo tipo di uffici turistici, i quali però hanno una circoscrizione di attività limitata al territorio nazionale, ai possedimenti e alle colonie e che, appunto in relazione a

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

questa limitazione, sono regolati da speciali disposizioni.

Il minimo delle cauzioni stabilito nella legge del 1937 era di lire 5,000; per i nuovi uffici esso è ridotto a 2,000 lire. I requisiti richiesti per i dirigenti di agenzie di viaggio (conoscenza di due lingue, tirocinio triennale, ecc.) sono pure ridotti; ed inoltre la nuova legge — disponendo che le agenzie di viaggio non sono agenzie di affari — elimina le formalità cui esse erano, in precedenza, soggette da parte della pubblica sicurezza, ma che, all'atto pratico, non erano applicabili e applicate.

Nel complesso, il disegno di legge merita la totale approvazione, in quanto che con questo nuovo tipo di agenzie nazionali, esteso anche ai possedimenti e alle colonie, si accresce e rafforza l'attrezzatura turistica del paese e, d'altra parte, si dà una maggiore assistenza al turismo interno che, come ha detto anche il Ministro, è in crisi e ne ha assoluto bisogno.

Desidera, tuttavia, raccomandare che — appunto per questa condizione di crisi delle agenzie attuali (una novantina), specialmente nel ramo biglietti ferroviari, viaggi, ecc. — i nuovi uffici sorgano nei grandi centri, dove c'è posto per tutti, o nei centri minori dove non ci sono agenzie di viaggi; e ciò, per non aggravare le condizioni già non liete di quelle esistenti.

Esprime, poi, l'impressione che la composizione della commissione prevista dall'articolo 5 e chiamata a dare il parere solo sulle agenzie di nuova formazione, sia veramente pletorica.

Diciannove persone sono, in realtà, troppe per il lavoro che dev'essere compiuto e che è assai limitato, visto che le agenzie esistenti sono state già discriminate con la legge del 1937. Sarebbe opportuno, quindi, o tornare alla commissione di 13 membri della prima legge, oppure fare in modo che gli stessi Ministeri non abbiano troppi voti. Rileva, a esempio, che il Ministro dei lavori pubblici ha un proprio rappresentante e uno anche l'Azienda autonoma statale della strada, i quali potrebbero, con un curioso assurdo, dare un voto diverso. Lo stesso può dirsi del Ministero della cultura popolare, che sostanzialmente, oltre che da un proprio delegato diretto, è rappresentato dal direttore generale del Turismo e da un delegato dell'E. N. I. T. Il Ministero delle comunicazioni, poi, ne ha tre, ma con un solo voto.

La necessità di snellire queste commissioni è evidente: in tal senso la categoria

sindacale gli ha inviato un lungo memoriale e il camerata Pinchetti proponeva di togliere le indennità ai commissari. Egli ha formulato, invece, due emendamenti intesi a ridurre il numero dei commissari dei vari Ministeri, secondo i concetti già espressi.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Si approvano gli articoli da 1 a 4).

All'articolo 5, comunica che gli emendamenti del Consigliere Bonardi sono così formulati:

al comma 5<sup>o</sup>, numeri 4<sup>o</sup>, 5<sup>o</sup> e 6<sup>o</sup>) alle parole: di tre rappresentanti del Ministero delle comunicazioni con un solo voto, sostituire le altre: di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;

allo stesso comma, sopprimere i numeri 8<sup>o</sup>) e 19<sup>o</sup>).

In proposito, pur convenendo sulla pletoricità della commissione, osserva che una riduzione di due o tre rappresentanti non risolve la questione. Fa notare che nella commissione, oltre quello della cultura popolare, sono rappresentati anche i Ministeri delle comunicazioni e dei lavori pubblici, che insistono perchè i loro rappresentanti siano mantenuti nel numero stabilito, sebbene possa sembrare strano che vi siano, a esempio, tre rappresentanti che hanno un solo voto. Con gli emendamenti proposti dal Relatore, il numero dei componenti si ridurrebbe da 19 a 16, e non sa se, per ottenere questo risultato, sia opportuno emendare il disegno di legge. Comunque, occorrerà sentire il parere del Ministro della cultura popolare.

BONARDI, *Relatore*, chiarisce che egli ha già esposto, personalmente, i suoi rilievi al Capo di Gabinetto del Ministero della cultura popolare e che gli emendamenti, così come sono attualmente formulati, rappresentano un temperamento del principio che egli avrebbe voluto affermare: il ritorno alla commissione di 13 membri della legge del 1937.

Non si intende perchè il Ministero delle comunicazioni debba avere tre rappresentanti con un solo voto e il Ministero dei lavori pubblici due rappresentanti (il proprio e il delegato dell'Azienda autonoma statale della strada), mentre, a esempio, il Ministro dei lavori pubblici non figura neppure tra i presentatori del disegno di legge.

TORELLI, osservando che i Ministeri interessati insistono per il mantenimento di tutti i loro rappresentanti e che, con la ridu-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

zione da 19 a 16 membri, non si risolve il problema fondamentale, ritiene che non si debba insistere negli emendamenti.

BONELLI obietta che si tratta di una questione di principio.

LIVERANI FRANCESCO desidera esprimere nettamente la propria impressione, che è anche quella di coloro i quali vivono alla periferia, sulle complicazioni che queste commissioni troppo numerose, esistenti al Centro, creano anche in settori delicati dell'attività nazionale. È opportuno che dalla discussione sorga una precisazione, che indichi il desiderio di un indirizzo completamente diverso, e ciò oltre l'episodio stesso immediato di una commissione di 19 persone, che debbono giudicare sull'apertura, o meno, di un'agenzia di viaggi. Non si tratta, infatti, del possibile risparmio sulle indennità tra 19, 16 o 13 membri, ma del sistema: ed è bene che al Ministro, il quale ha una sensibilità così pronta in ogni caso, sia fatto presente che tale sistema di commissioni consultive, almeno in questo particolare settore, non è visto con simpatia ed è considerato una perdita di tempo e di denaro.

MALUSARDI esprime anch'egli il parere che la Commissione legislativa della cultura popolare debba esprimere chiaramente la propria opinione ed eventualmente anche il proprio dissenso. Nel caso particolare, il fatto di tre rappresentanti di un Ministero che hanno un voto solo, contraddice al senso estetico, oltre che al buon senso, ed è bene che la Commissione lo rilevi. Afferma che gli emendamenti del Relatore sono ancora troppo larghi, e che la commissione prevista dall'articolo 5 avrebbe potuto essere ridotta — con vantaggio per la proficuità del suo lavoro — a un solo rappresentante per ciascun Ministero e per ciascuna Confederazione.

Non è aprioristicamente contrario al sistema delle commissioni consultive e trova giusto che i commissari abbiano una medaglia di presenza; ma è importante che non si esageri in questa tendenza.

FASSINI si associa alle osservazioni del Relatore e crede che l'abolizione dell'indennità ai commissari risolverebbe molti inconvenienti. Formula, anzi, una proposta in questo senso. Se, poi, la commissione dovesse essere accettata com'è prevista attualmente, troverebbe ingiusto escluderne il vice-presidente della Corporazione dell'ospitalità.

PRESIDENTE e BONARDI, *Relatore*, osservano che il vice-presidente della Corpo-

razione dell'ospitalità è compreso tra i commissari.

FASSINI limita, allora, la sua proposta all'abolizione dell'indennità.

PRESIDENTE nota che si tratta di una questione di principio, perchè se il diritto all'indennità è ammesso per tutte le commissioni del genere, non si può negarlo nel caso previsto dal disegno di legge in discussione. In ogni modo, o la Commissione legislativa della cultura popolare rinuncia all'emendamento e dà mandato al Presidente di esprimere al Ministro il suo stato d'animo contrario a forme di burocratizzazione, come quella espressa nel disegno di legge, oppure si rinvia la discussione per interpellare il Ministro e concordare una soluzione.

LOCURCIO non crede necessario sospendere la discussione. L'interesse principale della questione è che la commissione, di cui trattasi, abbia tutti gli elementi per funzionare; il Ministro non può aver nulla in contrario che ne siano eliminati gli elementi superflui. Ritiene che l'emendamento del camerata Bonardi possa essere accettato ed anzi essere integrato con la soppressione di altri elementi, come il rappresentante del Ministero degli scambi e delle valute, di quello dell'Ente nazionale industrie turistiche — superfluo se c'è il rappresentante del Ministero della cultura popolare — di quello dell'Azienda autonoma statale della strada, di quello degli autoferrotranvieri e anche, eventualmente, di quello della gente del mare.

Si potrebbe, in sostanza, ripristinare l'antica commissione con l'aggiunta del vicepresidente della Corporazione dell'ospitalità.

PRESIDENTE pone in votazione il primo emendamento al comma 5°), n. 4°), 5°) e 6°) già letto.

(È approvato).

Per quel che riguarda il secondo emendamento, relativo alla soppressione dei numeri 8°) e 19°), osserva — a proposito del n. 8° — che il Ministero della cultura popolare, trattandosi di un provvedimento interno, potrebbe aver sentito la necessità di un suo rappresentante supplementare.

LOCURCIO propone di mantenere il n. 8° (rappresentante del Ministero della cultura popolare) e di abolire il n. 11° (rappresentante dell'Ente nazionale industrie turistiche).

PRESIDENTE crede opportuno sospendere la discussione, in modo da sentire il parere del Ministro.

(Così resta stabilito).

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**Discussione del disegno di legge: Integrazione del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1570, al fine di chiamare il Presidente del Museo del Teatro alla Scala di Milano a far parte del Comitato dell'Ente autonomo dello stesso Teatro. (609)**

LIVERANI FRANCESCO, *Relatore*, ricorda che il Museo del Teatro alla Scala, inaugurato l'8 marzo 1913, fu formato per il generoso concorso del Governo italiano e di un gruppo di animosi e benemeriti cittadini milanesi, i quali, coll'acquisto della raccolta teatrale di Giulio Sambon, assicurarono a Milano un importante complesso di oggetti d'arte e di cimeli che dall'arte teatrale traggono origine.

Il Museo, che si è in seguito accresciuto e si va accrescendo con doni e depositi dello Stato, di enti e privati cittadini, comprende oggi 15 sale; e dal 1930 si è anche arricchito del Museo Verdi, trasferito ad esso dalla Casa di riposo per musicisti.

L'ente, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, rappresenta uno dei più importanti contributi alla conoscenza della storia del teatro, poichè in esso i visitatori hanno la visione della nascita del teatro e possono seguirne il meraviglioso sviluppo.

L'attuale disegno di legge consacra questa sua importanza e rafforza i suoi legami col glorioso Teatro alla Scala, chiamando il suo Presidente a far parte del Comitato dell'Ente autonomo del teatro stesso, che a sua volta era rappresentato nel Consiglio del Museo.

PRESIDENTE pone in discussione lo articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

(A questo punto rientra il Ministro della cultura popolare).

**Si riprende la discussione del disegno di legge: Classifica delle sale cinematografiche. (607)**

PRESIDENTE riassume la discussione svoltasi sull'emendamento del Relatore Vecchini inteso a stabilire, all'articolo 4, che il ricorso contro la classifica del Prefetto è deciso in via definitiva dal Ministro della cultura popolare «sentite le Associazioni sindacali interessate», e ricorda che, a sostegno di questa tesi, la quale vuol tener conto non

soltanto dell'azione personale del Ministro, ma del funzionamento dell'organo ministeriale, è stato citato il precedente stabilito già nella legge per la classifica degli alberghi, secondo cui la decisione del Ministro è adottata, sentito il parere di una commissione centrale. Ricorda pure di avere espresso l'opinione che l'emendamento non sia almeno formalmente necessario, dato che gli organi sindacali sono sentiti in prima istanza attraverso i Prefetti e che il Ministro può sempre sentirli in via privata.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, confermando le dichiarazioni già comunicate alla Commissione per il tramite del Presidente, ripete che, in pratica, egli sentirà le Associazioni sindacali, ma non crede vi sia un precedente legislativo che imponga tale procedura, nè che sia opportuno crearlo in questa sede.

VECCHINI RODOLFO, *Relatore*, osserva che l'emendamento potrebbe essere accettato nella nuova dizione da lui proposta, secondo cui le Associazioni sindacali dovranno essere sentite dal «Ministero» e non dal «Ministro».

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, non può accettare la proposta, perchè non si tratta di responsabilità del Ministero come ente, ma della responsabilità del Ministro.

PRESIDENTE ricorda che il Relatore si era già mostrato disposto a rinunciare al suo emendamento e a trasformarlo in raccomandazione. Rileva che non è il caso di pensare alla costituzione di una delle tante commissioni, di cui poco prima è stato deplorato l'eccessivo numero, e la pletoricità.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, nota che i contatti fra i Ministri e le Associazioni sindacali sono normali e frequenti, ma non si può ammettere per legge che, in quelle che sono le decisioni discrezionali del Ministro, vi sia l'obbligo di sentire tali Associazioni.

LIVERANI FRANCESCO è di opinione che la nuova formula proposta dal Relatore potrebbe essere adottata; tuttavia, se si crede che in tal modo si verrebbe a creare un precedente, si potrebbe trasformare l'emendamento in una raccomandazione al Ministro perchè, in sede di decisione dei ricorsi, le organizzazioni sindacali siano sentite. In realtà, in Provincia avviene che le discussioni su questa materia si svolgano, non davanti al Prefetto ma davanti a un funzionario di Pubblica sicurezza e le questioni siano trattate secondo visuali che non sempre corrispondono alle direttive delle organiza-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

zioni centrali, che intervengono attraverso quelle provinciali. È opportuno quindi che, ove l'accordo non sia raggiunto in Provincia e ci sia il ricorso al Ministro, questi voglia sentire i desideri e i pareri delle Associazioni sindacali.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, assicura che darà disposizioni perché alla sua firma non siano portate decisioni non corredate del parere degli organi sindacali.

FELICIONI osserva che precedenti della procedura prevista dall'emendamento del Consigliere Vecchini, in caso di ricorso, non mancano. Così avviene, a esempio, per il Ministero delle corporazioni, quando decide in sede di appello.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, rileva che il caso è diverso, perché le Associazioni sindacali rappresentano quasi un tessuto connettivo del Ministero delle corporazioni.

PRESIDENTE, dopo le dichiarazioni del Ministro, che ha accettato come raccomandazione l'emendamento del Consigliere Vecchini, pone in votazione l'articolo 4 nel testo ministeriale.

(È approvato — Si approvano pure gli altri articoli del disegno di legge).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Si riprende la discussione del disegno di legge: Modificazioni al Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, sulla disciplina delle Agenzie di viaggi e turismo, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2650. (608)**

PRESIDENTE fa presenti al Ministro le obiezioni mosse dal Relatore e dagli altri camerati, che hanno partecipato alla discussione, al sistema delle commissioni consultive e, in particolare, alla pletoricità e alla disarmonia costitutiva della commissione prevista dall'articolo 5, nella quale i Ministeri interessati o sono rappresentati da vari delegati con singoli voti o da vari delegati con un solo voto. Così il Ministero della cultura popolare ha tre rappresentanti con il direttore generale del Turismo e il delegato dell'Ente nazionale industrie turistiche; il Ministero dei lavori pubblici ne ha due, con quello dell'Azienda autonoma statale della strada; il Ministero delle comunicazioni tre, con un solo voto.

La discussione svoltasi sui due emendamenti proposti dal Consigliere Bonardi ha trovato la Commissione legislativa della cultura popolare concorde nel principio della riduzione del numero dei membri della commissione consultiva sopradetta, malgrado il contrario avviso dei Ministeri interessati; pertanto, il primo degli emendamenti che, ai numeri 4<sup>o</sup>, 5<sup>o</sup> e 6<sup>o</sup>, riduce a uno i tre rappresentanti del Ministero delle comunicazioni, è stato già approvato.

Rimane ora da decidere sul secondo, che al n. 8<sup>o</sup> elimina il rappresentante del Ministero della cultura popolare e, al n. 19<sup>o</sup>, quello dell'Azienda autonoma statale della strada.

BONARDI, *Relatore*, ripete che la molteplicità dei rappresentanti dei diversi Ministeri è ingiustificata, perché il Ministero è una unità inscindibile con la responsabilità del Ministro: basterà che le varie Direzioni generali si mettano d'accordo sulle singole questioni.

I suoi emendamenti mirano a rendere armonica la costituzione della commissione, ma, in realtà, egli avrebbe preferito mantenere la commissione istituita con la legge del 1937.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, è concorde sul principio di una commissione meno numerosa e, per quel che riguarda il Ministero della cultura popolare, è disposto a rinunciare al rappresentante suppletivo, di cui al n. 8<sup>o</sup>. Per quel che si riferisce ai Ministeri delle comunicazioni e dei lavori pubblici, essi hanno insistito perché la dizione dell'articolo non fosse modificata: egli non può, dunque, intervenire in merito, ma dichiara che sarebbe desiderabile che l'approvazione del disegno di legge non subisse ritardi.

PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento soppressivo del n. 8<sup>o</sup>, accettato dal Ministro, e del n. 19<sup>o</sup>, sul quale — come per quello ai numeri 4<sup>o</sup>, 5<sup>o</sup> e 6<sup>o</sup> — il Ministro ha fatto le riserve relative ai Ministeri interessati.

(È approvato).

LOCURCIO propone di sopprimere anche il n. 11<sup>o</sup>, perché l'E. N. I. T. è un ente di propaganda del Ministero della cultura popolare.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, non accetta l'emendamento.

PRESIDENTE ricorda che il Consigliere Fassini ha proposto la soppressione della indennità ai membri della commissione, ma ritiene che il gettone di presenza possa rap-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

presentare un incentivo al buon funzionamento di questi organi consultivi, chè — diversamente — le riunioni potrebbero andare deserte e i pareri rimanere a lungo sospesi.

FASSINI osserva che vi è gran numero di commissioni che non percepiscono indennità e che, se mai, la mancanza di un compenso potrebbe attenuare il desiderio di far parte delle commissioni, non intralciarne il funzionamento.

MALUSARDI è lieto che il Ministro abbia accettato il principio espresso in merito alla composizione numerica della commissione.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, precisa che egli è d'accordo sul principio generale, nonchè sulla rappresentanza del Ministero della cultura popolare, ma ripete le sue riserve sull'emendamento per la parte relativa agli altri Ministeri.

MALUSARDI, per quanto riguarda il gettone di presenza, fa presente al camerata Fassini che esistono delle commissioni che funzionano egregiamente e che tuttavia non percepiscono indennità, come, per esempio, la commissione per il libro presso il Ministero della cultura popolare; ma che bisogna distinguere fra le commissioni costituite di dirigenti di organizzazioni, cioè di persone che hanno una responsabilità specifica e hanno interesse ad intervenire alle riunioni anche senza il gettone di presenza, e le commissioni costituite di funzionari, i quali naturalmente sono pur essi sospinti dal senso di responsabilità verso gli Enti che rappresentano, ma per i quali il gettone di pre-

senza, come è stato osservato, è un elemento di assiduità.

Crede, pertanto, che non sia il caso di insistere sulla proposta del Consigliere Fassini.

FASSINI non insiste.

FELICIONI, a proposito delle indennità dovute ai commissari, « nelle forme di legge », e alle quali sarà provveduto con i fondi stanziati nel bilancio del Ministero della cultura popolare per i servizi del turismo, chiede il significato della clausola: « nelle forme di legge ».

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, chiarisce che vi sono indennità previste dalla legge e indennità lasciate alla discrezione del Ministro o stabilite di concerto fra i Ministri interessati, che non sono previste, ma rientrano nella legge generale.

PRESIDENTE pone ai voti l'intero articolo 5 emendato.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, ringrazia la Commissione per la collaborazione svolta.

PRESIDENTE ringrazia a sua volta il Ministro per il suo intervento diretto alla discussione.

Ordina il « Saluto al Duce ».

(La Commissione risponde: A noi!).

La riunione termina alle 12.45.

**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Modificazioni alla legge 29 maggio 1939-XVII, n. 881, sull'organizzazione dell'Ente Radio Rurale. (604)**

**ART. 1.**

L'Ente Radio Rurale ed i suoi Comitati provinciali e comunali sono soppressi. Le mansioni ed i compiti dell'Ente Radio Rurale stabiliti dall'articolo 1 lettere *a*) e *b*) della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 881, sono affidati all'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E. I. A. R.) che li disimpegna secondo le direttive dei Ministeri competenti per materia, di concerto col Partito Nazionale Fascista, col Ministero della cultura popolare e con le Confederazioni fasciste interessate.

**ART. 2.**

La somma di lire 430,000 stanziata sul bilancio del Ministero della cultura popolare quale contributo a favore dell'Ente Radio Rurale e quella di lire 370,000 stanziata per il medesimo scopo sul bilancio del Ministero delle comunicazioni (Amministrazione poste e telegrafi) sono destinate — per la durata di un decennio — ad incrementare lo sviluppo della Radiodiffusione e l'assegnazione degli apparecchi radioriceventi in tutte le sedi e gli istituti in cui debbono aver luogo ascolti collettivi, secondo le necessità riconosciute dal Ministero della cultura popolare di concerto col Partito Nazionale Fascista e col Ministero delle comunicazioni (Amministrazione poste e telegrafi).

Il contributo del Ministero delle comunicazioni è versato al bilancio dell'entrata per essere successivamente riassegnato allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere con suo decreto alle necessarie variazioni di bilancio in dipendenza di quanto è prescritto nei precedenti commi.

La valutazione tecnica ed il collaudo degli apparecchi sono effettuati a cura del Ministero delle comunicazioni (Amministrazione poste e telegrafi).

**ART. 3.**

Il Ministro della cultura popolare è autorizzato ad emanare, di concerto col Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista e coi Ministri delle finanze e delle comunicazioni, i provvedimenti necessari per la cessazione della gestione e della attività dell'Ente Radio Rurale e per la devoluzione delle attività nette risultanti in seguito alla cessazione anzidetta. All'uopo nominerà un Comitato costituito da due rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, da un rappresentante, per ciascuno dei Ministeri, delle finanze, dell'educazione nazionale, dell'agricoltura e foreste, delle comunicazioni (Amministrazione poste e telegrafi) e della cultura popolare e da un rappresentante dell'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E. I. A. R.).

**ART. 4.**

Sono abrogate le disposizioni della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 881, contrarie od incompatibili con quelle della presente legge.

**Varianti al Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, convertito con modificazioni nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 287, riguardante provvedimenti a favore delle industrie alberghiere. (605)**

**ART. 1.**

Il contributo di cui al n. 3 dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, può essere chiesto soltanto per quella parte di spese per le quali il costruttore non abbia beneficiato dei contributi previsti ai numeri 1 e 2 dello stesso articolo 1.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

In caso di contestazione tra proprietario ed albergatore sulla misura del canone di affitto, saranno applicate le disposizioni di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 274, convertito nella legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, tenendo conto anche dei benefici goduti dal proprietario.

## ART. 2.

Il Ministero della cultura popolare potrà stabilire nel decreto di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, ovvero con provvedimento successivo, un termine perentorio per l'inizio delle opere sovvenzionate.

Ove le costruzioni sovvenzionate non siano iniziate entro il detto termine od anche se iniziate entro il termine stesso, non siano condotte con ritmo soddisfacente pel tempestivo apprestamento delle aziende alberghiere o comunque non siano arredate entro il 31 dicembre 1941-XX per la gestione alberghiera, il Ministro della cultura popolare, con provvedimento definitivo, revocherà la concessione del contributo, e promuoverà il ricupero della parte di contributo già erogata.

## ART. 3.

L'Ente Nazionale Industrie Turistiche e Alberghiere, con provvedimento definitivo del Ministro della cultura popolare, può essere autorizzato a:

1<sup>o</sup>) rilevare, previo rimborso delle sole spese di compilazione e redazione, i piani ed i progetti di esecuzione di opere già assunti a base dei decreti di concessione dei contributi;

2<sup>o</sup>) promuovere l'esproprio — nei confronti di coloro che non abbiano dato affidamento di apprestare tempestivamente le aziende alberghiere secondo gl'impegni assunti di cui al precedente articolo 2, comma 2<sup>o</sup>, a' sensi del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2180, e relative norme di attuazione — delle aree acquistate per costruire alberghi, delle costruzioni iniziate e di quelle il cui ritmo di avanzamento di opere non dia affidamento per l'apprestamento delle Aziende nel termine previsto, nonchè delle costruzioni già portate al termine, ma non ancora arredate per la gestione alberghiera.

È in facoltà del Ministero della cultura popolare di assegnare all'Ente Nazionale Industrie Turistiche e Alberghiere i contributi che si rendessero disponibili per effetto della

decadenza di cui al precedente articolo 2, col vincolo della loro destinazione al completamento delle opere e costruzioni in base alle norme di cui al precedente comma.

## ART. 4.

Ove le costruzioni di proprietà dell'Ente Nazionale Industrie Turistiche e Alberghiere dovessero dimostrarsi non più necessarie per le esigenze ricettive delle singole località, previa autorizzazione del Ministro della cultura popolare, di concerto con il Ministro delle finanze, esse potranno essere alienate, dando la preferenza nella vendita ad enti assistenziali o ad enti che non abbiano scopi speculativi.

Il prezzo base per la vendita sarà fissato di concerto tra il Ministro della cultura popolare ed il Ministro delle finanze.

## ART. 5.

L'obbligo previsto dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1280, di non mutare, senza il prescritto nulla osta del Ministro della cultura popolare, la destinazione alberghiera dei fabbricati costruiti, migliorati od ampliati con i contributi statali, deve avere la durata di venticinque anni e deve esserne data pubblicità a cura del Ministero stesso, mediante trascrizione dei vincoli presso la Conservatoria delle ipoteche a carico dei beneficiari con l'applicazione dell'imposta unica di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di tassazione di lire venti.

## ART. 6.

In base ai decreti ministeriali di assegnazione dei contributi, l'E. N. I. T. è autorizzato a scontare sugli stanziamenti di bilancio le somme occorrenti per effettuare, alle ditte che ne abbiano fatto domanda, il pagamento dei contributi deliberati a' sensi dell'articolo 1, n. 1, del Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669.

Gli sconti di cui sopra ed i rimborsi relativi saranno effettuati in base alle norme da stabilirsi con apposita convenzione, da stipulare fra il Ministero della cultura popolare e gli Enti autorizzati allo sconto, previa approvazione da parte del Ministero delle finanze.

Tutti gli atti occorrenti per la concessione degli sconti previsti nel presente articolo saranno esenti dal pagamento dell'imposta di Registro, in quanto fatti nell'interesse dell'Amministrazione.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Le somme ricavate dallo sconto fino alla effettiva erogazione dei contributi a favore delle ditte beneficiarie, saranno accreditate all'E. N. I. T. in conti speciali fruttiferi presso un istituto di credito di diritto pubblico e potranno essere prelevate a favore delle singole ditte di volta in volta in seguito ad autorizzazione data con decreto del Ministro della cultura popolare.

ART. 7.

Il Ministero della cultura popolare liquida i contributi previsti dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, entro i limiti dell'importo massimo del contributo assegnato in base alle spese sostenute ed accertate dal Genio civile.

Tale assegnazione non potrà essere aumentata anche se la spesa sostenuta superi, per qualsiasi motivo, quella massima prevista dal Comitato all'atto della deliberazione adottata.

ART. 8.

Il Ministero della cultura popolare, sentito il parere del Comitato per i contributi turistici, potrà, ove ne ravvisi la convenienza nell'interesse del turismo, chiedere alle ditte che presentarono regolare domanda, nel termine stabilito dalla legge, di modificare ed ampliare i primitivi progetti in rapporto alle nuove esigenze derogando ove occorra al disposto del precedente articolo 7.

ART. 9.

Ove, oltre il contributo di cui all'articolo 1 n. 1 del Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, sia stato chiesto il mutuo di cui all'articolo 1, n. 2, del decreto stesso in conformità a quanto è disposto dal successivo articolo 8, nessun pagamento di contributo, a qualsiasi titolo, potrà essere effettuato alle ditte interessate, fino a quando l'Istituto mutuante non avrà deliberato sulla concessione del mutuo stesso.

ART. 10.

Le spese e le indennità occorrenti per effettuare il controllo e collaudo delle opere approvate ed ammesse a contributo sono a carico delle ditte beneficiarie.

ART. 11.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario e non oltre il 30 settembre di ogni anno l'E. N. I. T. presenta un dettagliato rendi-

conto della gestione, dal quale deve risultare: il ricavato delle somme scontate, l'importo dei contributi assegnati per i quali è stato autorizzato il pagamento, l'importo degli ordinativi pagati e di quelli rimasti da pagare.

Gl'interessi di conto corrente maturati alla fine di ciascun esercizio finanziario saranno versati all'Erario, salvo a richiedere la riassegnazione della somma corrispondente nel bilancio del Ministero della cultura popolare, perchè possa essere erogata per sovvenzioni straordinarie di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 440.

ART. 12.

L'ultimo comma dell'articolo 17 del Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, su indicato è variato come appresso:

L'esenzione dalla normale imposta fabbricati e relative sovrimposte stabilita dal presente articolo è subordinata alla condizione che il fabbricato conservi la originaria destinazione per l'intero periodo di 25 anni.

L'esenzione di cui sopra può essere conservata con provvedimento definitivo del Ministero delle finanze emanato di concerto con quello della cultura popolare qualora, cessate le necessità che giustificavano il vincolo della destinazione alberghiera, il Ministero della cultura popolare richieda che gli edifici siano trasformati in case di civile abitazione anche se comprendano negozi.

Tale beneficio può essere conservato ai fabbricati in parola soltanto nelle località nelle quali l'esenzione venticinquennale per le case di civile abitazione sia prevista dalle rispettive leggi di approvazione dei piani regolatori e gli edifici alberghieri siano costruiti su terreni per i quali l'esenzione venticinquennale sia stata concessa con provvedimento di approvazione del piano particolareggiato ed, ove occorra, con successivo decreto prima della ultimazione degli edifici stessi.

ART. 13.

Lo stanziamento inscritto nel bilancio del Ministero della cultura popolare in base all'articolo 1 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 440, per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 18 n. 2, del Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 287, è elevato per l'esercizio 1939-40 da lire 6,500,000 a lire 8,500,000.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

La maggiore assegnazione di cui sopra in uno alle eventuali somme risultanti ancora disponibili, di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 440, sarà destinata all'erogazione delle sovvenzioni previste da quest'ultimo decreto al comma 2 dell'articolo 1.

## ART. 14.

Il Comitato per i contributi turistici, previsto dall'articolo 18 del Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, pronunziandosi sulle domande per l'assegnazione dei contributi e delle sovvenzioni già demandate al Comitato per il credito alberghiero, non è tenuto a motivare le deliberazioni adottate.

Il Ministro per la cultura popolare decide definitivamente sugli eventuali ricorsi degli interessati.

## ART. 15.

I nn. 1 e 2 dell'articolo 18 del Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, sono sostituiti dai seguenti:

1<sup>o</sup>) l'esame delle domande presentate e la proposta di assegnazione dei contributi dello Stato di cui all'articolo 1 nella misura, per quelli di cui ai nn. 1 e 3, proporzionata all'importanza e all'interesse turistico dei progetti presentati;

2<sup>o</sup>) l'esame delle domande presentate e la proposta di assegnazione dei contributi e delle sovvenzioni già demandate al Comitato per il credito alberghiero istituito con la legge 26 maggio 1932-X, n. 627, modificata con i Regi decreti-legge 1<sup>o</sup> giugno 1933-XI, n. 668 e 3 febbraio 1936-XIV, n. 440, al fine di alleviare per le aziende alberghiere gli oneri eccessivi contratti sino al 31 dicembre 1935, anno XIV.

## ART. 16.

Il Ministro della cultura popolare, di concerto con il Ministro delle finanze, stabilirà anno per anno le somme che dovranno essere imputate sui fondi stanziati per i predetti contributi, per nuove opere e per concorso al pagamento degli interessi passivi, per fronteggiare le spese relative al funzionamento del Comitato e degli uffici inerenti, in esse comprese quelle per le competenze al personale non di ruolo, che già presta servizio nell'Ufficio dei contributi turistici, il cui trattamento economico resta fissato ai sensi del Regio decreto-legge n. 100 del 1937-XV e

successive variazioni con l'osservanza anche dell'articolo 9 del predetto Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

## ART. 17.

Ogni disposizione in contrasto con quelle della presente legge è abrogata.

**Nuove norme per il credito edilizio teatrale. (606)**

## ART. 1.

I mutui di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1150, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 466, fermo restando il loro ammontare complessivo nella stabilita somma di lire 75,000,000, possono essere concessi, oltre che ai comuni, ad enti che abbiano personalità giuridica e che per le loro finalità possano favorire lo sviluppo del teatro senza scopo di lucro.

## ART. 2.

I mutui concessi ad enti a norma dell'articolo precedente sono regolati dalle stesse norme e godranno di tutte le facilitazioni stabilite dal citato Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1150, per i mutui ai comuni.

Essi però debbono essere assistiti da idonee garanzie di gradimento della sezione di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro.

**Integrazione del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1570, al fine di chiamare il Presidente del Museo del Teatro alla Scala di Milano a far parte del Comitato dell'Ente Autonomo dello stesso Teatro. (609)**

## ARTICOLO UNICO.

Del Comitato direttivo dell'ente autonomo del teatro «Alla Scala» di Milano istituito con il Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 2143, fa parte, oltre ai membri previsti dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, anche il Presidente del Museo teatrale della Scala, eretto in ente morale con Regio decreto-legge 21 settembre 1911, n. 1216.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**Classifica delle sale cinematografiche. (607)**

ART. 1.

Le sale cinematografiche sono classificate nelle seguenti categorie: sale cinematografiche extra, di prima categoria, di seconda categoria, di terza categoria, di quarta categoria e di quinta categoria.

L'assegnazione ad una categoria è obbligatoria e dovrà risultare da annotazione trascritta sulla licenza di pubblico esercizio.

ART. 2.

La classifica delle sale cinematografiche nelle categorie sopra indicate è effettuata dal Prefetto, sentite le Associazioni sindacali interessate, in base ai criteri di massima fissati dal Ministero per la cultura popolare ed ha efficacia per tre anni.

Qualora durante il triennio si verifichino notevoli cambiamenti nelle condizioni che hanno determinato la classifica, il Prefetto può, d'ufficio o a domanda, provvedere all'assegnazione delle sale cinematografiche ad altra categoria.

Per le sale che si aprono durante il triennio la classifica ha valore per la frazione di triennio in corso.

ART. 3.

La classifica triennale e le revisioni annuali dovranno essere fatte entro il mese di maggio. Entro il successivo mese di giugno la classifica dovrà essere pubblicata nel foglio degli Annunzi legali della rispettiva provincia e comunicata a ciascuno degli esercenti interessati.

ART. 4.

Avverso la classifica del Prefetto è ammesso ricorso, entro il giorno 30 del successivo mese di luglio, al Ministro della cultura popolare, il quale decide in via definitiva.

ART. 5.

Con decreto del Ministro della cultura popolare sarà fissato l'ammontare dei canoni per il noleggio dei giornali Luce dovuti per ogni singola categoria di sale cinematografiche.

ART. 6.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o con esse incompatibili.

**Modificazioni al Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, sulla disciplina delle Agenzie di viaggi e turismo convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2650. (608)**

ART. 1.

Gli uffici viaggi e turismo di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, possono limitare la loro attività al territorio nazionale, ai possedimenti e alle colonie. Tale limitazione deve essere indicata nella domanda di concessione e risultare dalla licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza.

ART. 2.

Nel caso di cui all'articolo precedente possono essere titolari o dirigenti anche coloro i quali abbiano esercitato funzioni di concetto presso un organismo di viaggi e turismo per un periodo di almeno tre anni.

Se si tratta di uffici turistici e di uffici di navigazione, possono essere titolari o dirigenti anche coloro che abbiano esercitato funzioni di concetto presso uffici di navigazione per il periodo di almeno un anno e che conoscano correttamente una lingua estera.

I titolari ed i dirigenti di uffici di navigazione i quali all'entrata in vigore della presente legge siano in servizio da almeno due anni, possono essere senz'altro confermati.

ART. 3.

La cauzione per gli uffici turistici e di navigazione può essere ridotta fino al minimo di lire 2000.

ART. 4.

Gli uffici viaggi e turismo, gli uffici turistici e quelli di navigazione sono esonerati dall'obbligo di tenere il registro giornaliero degli affari e da quello di tenere affissa nei locali degli uffici la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

ART. 5.

Al Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, sono apportate le seguenti varianti:

L'articolo 4 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Sono uffici di navigazione le aziende che forniscono informazioni e biglietti di passaggio

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

per i servizi di navigazione sia interna che marittima (esclusi quelli per emigranti) od aerea di società ed imprese nazionali od estere delle quali siano diretta emanazione od abbiano la rappresentanza; fermo il disposto di cui all'articolo 26 comma 3 ».

All'articolo 5 è aggiunto il comma seguente:

« Allorquando il dirigente dell'azienda è persona diversa dal titolare della licenza, questa deve essere vincolata anche al nome del dirigente.

« La nomina di tali dirigenti è subordinata al possesso dei requisiti prescritti per la concessione delle autorizzazioni di polizia ed al nulla osta del Ministero della cultura popolare per ciò che si attiene alla competenza tecnica ».

All'articolo 7 è aggiunto il comma seguente:

« Le succursali a gestione diretta debbono essere provviste di copie conformi della licenza di polizia, rilasciata al titolare dell'azienda previo nulla osta come al comma precedente. È fatto obbligo ai titolari della licenza di comunicare al Ministero della cultura popolare, oltre che alle questure competenti, i nominativi dei dirigenti le succursali e le successive variazioni ».

L'articolo 10 è abrogato e sostituito dal seguente.

« Il Ministero della cultura popolare, per le aziende di nuova formazione, esprime il nulla osta di cui all'articolo 5 dopo sentito il parere di una commissione composta come segue:

1°) del Direttore generale per il Turismo, con le funzioni di presidente;

2°) di un rappresentante del Ministero dell'interno;

3°) di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

4°) di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;

5°) di un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

6°) di un rappresentante del Ministero degli scambi e delle valute;

7°) del vice-presidente della Corporazione dell'ospitalità;

8°) di un rappresentante dell'Ente nazionale industrie turistiche;

9°) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo;

10°) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna;

11°) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti marittimi ed ausiliari;

12°) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti automobilistici;

13°) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista lavoratori del turismo e dell'ospitalità;

14°) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli autoferrotranvieri ed autointernavigatori;

15°) di un rappresentante della Federazione nazionale fascista della gente del mare.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario designato dal Ministero della cultura popolare.

Nell'emettere il proprio parere, la Commissione delibera a maggioranza dei membri presenti.

A parità di voti prevale quello del Presidente.

Alle indennità dovute ai Commissari, nelle forme di legge, sarà provveduto con i fondi stanziati nel bilancio del Ministero della cultura popolare per i servizi del turismo.